

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

(Strasburgo, 2-4 luglio 1996)

RISOLUZIONE 34 (1996)¹

**SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA
CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE**

¹ Discussa e approvata dalla Camera dei Poteri Locali il 3 luglio 1996 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 5 luglio 1996 (ved. doc. CPL (3) 7 progetto di Risoluzione presentato dal Sig. G. De Sabbata, Relatore)

Il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa,

- 1) Confermando la sua convinzione che gli enti locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico e che la loro autonomia va non solo difesa ma allo stesso tempo consolidata;
- 2) Riaffermando la grande attualità dell'importanza dei principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale che indica le caratteristiche essenziali di un effettivo sistema di democrazia locale e determina i principi direttivi del suo sviluppo;
- 3) Rammentando che la Carta europea dell'autonomia locale costituisce a tutt'oggi il solo strumento internazionale di difesa e di sviluppo dell'autonomia locale e che a tal titolo rappresenta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo uno dei caposaldi della coscienza democratica e dei valori affermati nello Statuto del Consiglio d'Europa;
- 4) Rammentando che la Carta europea dell'autonomia locale ha fornito delle norme europee di riferimento per l'avvio di sistemi democratici d'autonomia locale nelle nuove democrazie dell'Europa centrale e orientale e che essa ha quindi svolto un ruolo essenziale a tal riguardo;
- 5) Tenuto conto del fatto che il rispetto dei principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale è stato considerato dall'Assemblea parlamentare come una *conditio sine qua non* in occasione dell'adesione al Consiglio d'Europa da parte dei nuovi Stati membri;
- 6) Rallegrandosi per il numero crescente di Stati che hanno ratificato la Carta e auspicando che il numero continui ad accrescersi, non solamente tra i nuovi Stati membri ma anche tra i vecchi Stati membri che, pur praticando e rispettando nella loro legislazione i principi contenuti nella Carta, non l'hanno ancora ratificata se non addirittura, per alcuni tra di loro, neanche firmata;
- 7) Rammentando la sua Risoluzione 3 (1994) e la sua Raccomandazione 2 (1994), adottate in occasione della prima sessione plenaria, nonché le Risoluzioni della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa 187 (1988), 198 e 199 (1989), 217 (1990), 223 (1991), 233 (1992) e 250 (1993);
- 8) Rammentando che il Congresso, con l'accordo del Comitato dei Ministri e in mancanza di un sistema intergovernativo di controllo dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale, assicura il controllo dell'applicazione delle sue disposizioni e del rispetto dei suoi principi;
- 9) Considerando che il controllo dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale è attualmente garantito dal Congresso grazie al Gruppo di lavoro costituito al suo interno, assistito da un comitato di esperti presieduto dal Sig. Alain DELCAMP (Francia);

3

10) Considerando che tale controllo risulta:

- da una verifica permanente *ex officio* dell'applicazione degli articoli della Carta nell'insieme delle Parti contraenti in vista della formulazione di osservazioni e di proposte ai governi;
- da una verifica su richiesta proveniente dalle autorità locali e regionali tramite le loro associazioni di rappresentanza o le loro delegazioni presso il CPRLE;

11) Rallegrandosi per la continuità e per la serietà dell'azione del Gruppo di lavoro incaricato del controllo dell'applicazione della Carta, grazie a cui le procedure di verifica della sua applicazione tendono ormai ad istituzionalizzarsi;

12) Considerando i risultati positivi ottenuti nel quadro della relazione sulla democrazia locale in Romania che, pur dettata dall'attualità, costituisce un contributo fondamentale alle procedure riguardanti il rispetto degli impegni presi dai governi al momento dell'adesione, in conformità alle proposte dell'Assemblea parlamentare e alle decisioni del Comitato dei Ministri;

13) Considerata l'ultima relazione presentata dal suo Relatore, Sig. Giorgio DE SABBATA (Italia), e basata sullo studio elaborato dal comitato di esperti indipendenti riguardante l'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 6 paragrafo 2, dell'articolo 7 paragrafo 1 e dell'articolo 8 della Carta, che costituisce un quadro particolarmente completo delle relazioni istituzionali delle autorità centrali e/o regionali con le autorità locali;

14) Considerando che, per quanto riguarda le relazioni istituzionali della autorità centrali e/o regionali con le autorità locali e/o regionali e, più in particolare, per quanto riguarda la questione del controllo sugli atti, ma anche delle persone e degli organi delle autorità locali, le disposizioni combinate dell'articolo 7 paragrafo 1 e dell'articolo 8 della Carta rappresentano all'analisi una base sufficiente per garantire un esercizio libero e democratico, attraverso gli eletti, dell'autonomia locale e che per il momento è sufficiente rivolgere delle raccomandazioni ai governi che hanno ratificato la Carta;

15) Per tener conto dell'esperienza in tal modo raccolta e della necessità di attuare un sistema di controllo adatto ai nuovi sviluppi della Carta che costituisce un progresso sostanziale rispetto all'attuale sistema:

a) per quanto riguarda il controllo *ex officio* dell'applicazione degli articoli della Carta negli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- conferma il mandato del Gruppo di lavoro competente affinché prosegua l'elaborazione di relazioni generali e periodiche, con la costante assistenza del comitato di esperti indipendenti e nel quadro del programma da lui stabilito;
- per garantire una migliore procedura di controllo, propone di raccogliere il Parere del Comitato Direttivo delle Collettività Locali e Regionali (CDLR) prima di proporre una Raccomandazione al Comitato dei Ministri e demanda al suo Ufficio, in relazione con il Gruppo di lavoro, la consultazione del CDLR a proposito dell'applicazione efficace di tale procedura;

b) per quanto riguarda il controllo dell' applicazione della Carta su richiesta delle autorità locali degli Stati membri del Consiglio d'Europa tramite le loro associazioni di rappresentanza e le loro delegazioni presso il CPLRE:

- conferma l'opportunità di stabilire relazioni individuali paese per paese;
- propone, allorché tali richieste richiedano di una rapida informazione, all'occorrenza in loco, che l'Ufficio di Presidenza si metta in contatto, con i modi più appropriati, con le autorità nazionali del paese in questione;

c) ammette inoltre che le relazioni previste al punto b) sopra indicato possano essere preparate ugualmente su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il parere del Gruppo di lavoro, e su adizione dell'Ufficio di Presidenza da parte del Gruppo di lavoro, alla luce delle conclusioni del comitato di esperti indipendenti;

16) In applicazione del paragrafo 15 c) sopra indicato e alla luce della relazione presentata dal Gruppo di lavoro competente riguardante l'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 6 paragrafo 2, dell'articolo 7 paragrafo 1 e dell'articolo 8, prende nota della decisione dell'Ufficio di Presidenza di preparare una relazione sulla situazione della democrazia locale in Turchia riguardante segnatamente l'applicazione di tali articoli, invita l'Ufficio a fare altrettanto per l'Italia e a richiedere alla Germania e all'Austria informazioni statistiche supplementari;

17) Prende nota del documento del Comitato dei Ministri CM (96) 8 addendum riveduto in risposta alla sua Raccomandazione 2 (1994), redatto in base a una Relazione preparata dal Comitato direttivo delle autorità locali e regionali (CDLR), contenente informazioni provenienti dalle 21 Delegazioni del CDLR, e si riserva di sottoporlo al Gruppo di lavoro competente in vista del suo esame approfondito.